



COMUNE DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO

DEL

MERCATO COPERTO

DI

PIAZZA GARIBALDI

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 26 marzo 2007 e modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 7 febbraio 2008, deliberazione del consiglio comunale n. 1 dell'11 febbraio 2009, deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 25.06.2009, deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 03.09.2009, deliberazione del consiglio comunale n. 38 del 19.07.2010, deliberazione della Commissione Straordinaria n. 27 del 02.07.2012, deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 24.04.2014 e deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 18 febbraio 2015.

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legislazione in vigore, l'esercizio dell'attività all'interno del mercato coperto ubicato in Piazza Garibaldi.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento per il funzionamento dei mercati.

Articolo 2 (Attività esercitate)

1. L'attività nel mercato coperto di Piazza Garibaldi si svolge tutti i giorni della settimana in n. 21 spazi commerciali ubicati al piano terreno, di cui 10 dedicati al settore merceologico alimentare (n. 8 box – n. 2 aree), 1 riservato al settore merceologico non alimentare (box), 3 riservati al settore produttore diretti (n. 1 box – n. 2 aree), 1 destinato preferenzialmente al settore merceologico alimentare o, in subordine, al settore merceologico non alimentare (box) 5 destinati nell'ordine ai seguenti settori: a) produttori diretti, b) artigianato tipico locale, c) non alimentare (n. 5 aree) e 1 per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (area).
2. La localizzazione, il numero di identificazione, il settore merceologico di appartenenza e la superficie dei singoli spazi commerciali sono indicati nella tavola planimetrica allegata al presente regolamento per costituirne parte integrante.
3. I posteggi per il settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande sono dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica come previsto dalla normativa vigente. Il commercio di prodotti del settore merceologico non alimentare all'interno del mercato coperto deve essere comunque compatibile, sotto il profilo igienico sanitario e della sicurezza, con il commercio dei prodotti alimentari.

Articolo 3 (Commissione comunale)

1. E' istituita la *commissione comunale* per la gestione del mercato coperto, con il compito di vigilare sul rispetto delle norme che ne regolano l'attività e di proporre eventuali modifiche alla presente regolamentazione tese ad offrire un migliore servizio all'utenza.
2. La *commissione* è composta dal dirigente del settore amministrativo ovvero suo delegato, che la presiede, dal comandante della polizia municipale ovvero suo delegato, dall'assessore al commercio ed attività produttive, dall'assessore al patrimonio, da un consigliere comunale nominato dal Consiglio in rappresentanza della minoranza consiliare e da un rappresentante degli operatori commerciali.

Articolo 4 (Orari)

1. Gli orari di esercizio dell'attività sono stabiliti con provvedimento del Sindaco.

Articolo 5 (Assegnazione degli spazi commerciali)

1. Per i posteggi vacanti l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la relativa concessione decennale sono rilasciate a seguito di bando di concorso comunale, deliberato entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento dirigenziale che ne accerta la disponibilità.

2. Il bando contiene:

- l'elenco dei posteggi disponibili, l'esatta localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza;
- il termine, non inferiore a 45 giorni, decorrente dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Liguria (B.U.R.L.) entro il quale l'istanza deve essere spedita o presentata a mano al protocollo del Comune.

3. Il bando di concorso viene pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito Internet del Comune di Bordighera nonché affisso all'albo pretorio. L'Ufficio Commercio, sentito il relativo assessorato, può prevedere e disporre ulteriori forme di pubblicità (manifesti, avvisi su quotidiani, etc.).

4. Nel caso di pluralità di domande concorrenti, il posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene assegnato al soggetto che riporta il punteggio più elevato applicando i seguenti criteri:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprovata dall'anzianità di iscrizione nel registro imprese:

- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese fino a 5 anni: punti 40;
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese maggiore di 5 anni e fino a 10 anni: punti 50;
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese oltre 10 anni: punti 60;

b) criterio della professionalità dell'impresa acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: punti 40;

c) criterio della qualità dell'offerta (vendita di prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali e del Made in Italy): punti 5.

Nel caso di domanda presentata da un produttore diretto od artigiano si applicano i punteggi di cui alla lettera a) facendo riferimento all'anzianità di iscrizione nella relativa sezione speciale del registro imprese.

A parità di punteggio si procede all'assegnazione mediante estrazione a sorte.

5. (abrogato)

6. (abrogato)

7. (abrogato)

8. (abrogato)

9. (abrogato)

10. La graduatoria, che viene formulata dall'Ufficio Commercio nei termini stabiliti della legislazione in vigore, viene resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e mediante comunicazione ai partecipanti alla procedura concorsuale.

11. Nell'ambito di una procedura concorsuale non può essere concesso più di un posteggio ad uno stesso soggetto.

12. Se dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso richiedente, questi, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di ricevimento della sopra citata comunicazione, è tenuto ad indicare al Comune il posteggio prescelto. In caso di indicazione mancante o tardiva, la scelta del posteggio è effettuata d'ufficio dal Comune.

13. Il soggetto dichiarato vincitore della procedura concorsuale deve iniziare l'attività entro 6 mesi dalla comunicazione di cui al precedente capoverso, pena la decadenza della concessione.

Articolo 6
(Concessione dello spazio commerciale)

1. La concessione per l'esercizio dell'attività all'interno del mercato coperto ha durata decennale e viene rinnovata automaticamente su domanda del concessionario, da presentarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza.

2. Il subingresso non comporta variazione della scadenza originariamente fissata.

3. Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone annuale, che deve essere corrisposto in 2 rate semestrali di pari importo, la prima entro il mese di aprile e la seconda entro il mese di ottobre. L'importo del canone è determinato con deliberazione della Giunta Comunale e viene aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione I.S.T.A.T. (Istituto Centrale di Statistica) dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

4. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni a suo carico, il concessionario deve prestare idonea cauzione mediante la costituzione di polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa.

5. Il concessionario, inoltre, ha l'obbligo di stipulare:

- una congrua polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, per garantire l'Amministrazione comunale da eventuali danni derivanti dall'espletamento dell'attività oggetto della concessione;
- un'altrettanto congrua polizza assicurativa per danni da incendio ed eventi speciali, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

6 Il titolare della concessione è tenuto ad allestire lo spazio assegnatoli (con banchi, arredi, serrande etc.) in base alle direttive ed indicazioni stabilite dall'Amministrazione comunale al fine di garantire l'ordine ed il decoro della struttura mercatale. E' tenuto, altresì, a mantenere in buono stato di manutenzione l'allestimento del posteggio e qualora non esegua tempestivamente gli interventi ed i lavori disposti dagli uffici comunali, questi potranno procedere all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa nei confronti dello stesso concessionario.

7. Non si procede in caso di assenza temporanea del titolare della concessione, alle operazioni di "spunta" di cui al Titolo IV del Regolamento per il funzionamento dei mercati.

8. Nelle more dell'espletamento delle procedure di assegnazione, gli spazi commerciali (aree) ubicati nella zona centrale del mercato, contrassegnati dai numeri 8, 9, 10, 11 e 12, possono essere occupati, in via temporanea, da produttori diretti, da artigiani iscritti al relativo albo ovvero da titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante che ne fanno richiesta, previo pagamento del canone determinato con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione I.S.T.A.T. (Istituto Centrale di Statistica) dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. In caso di concorrenza di richieste si procede all'assegnazione temporanea del posteggio in base al criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel registro imprese.

Articolo 7
(Subingresso nella concessione)

1. Il soggetto che intende subentrare in un'azienda operante nel mercato coperto deve presentare all'Ufficio Commercio apposita comunicazione, autocertificando il possesso dei requisiti morali ed eventualmente professionali richiesti dalla legge ed allegando copia dell'atto registrato di cessione o affitto di azienda.

2. La presentazione della comunicazione di subingresso, a seguito del trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, consente al subentrante di continuare l'attività del dante causa senza alcuna interruzione.

3. L'Ufficio Commercio, verificata la regolarità della documentazione prodotta, accertato il possesso in capo al subentrante dei requisiti morali ed eventualmente professionali richiesti dalla legge e verificata la regolarità del pagamento dei pregressi canoni concessori da parte del cedente, trasmette all'Ufficio Patrimonio il "nulla osta" al rilascio della concessione.

4. L'operatore commerciale che ha acquisito il posteggio a seguito di procedura concorsuale non può trasferire in gestione o in proprietà l'azienda esercitata nello stesso posteggio per un periodo di due anni dalla data di rilascio del provvedimento concessorio, pena la decadenza dalla concessione, salvo i casi di invalidità dello stesso riconosciuta dal competente servizio dell'*Azienda unità sanitaria locale* che impedisca l'esercizio dell'attività, di successione a causa di morte ovvero di donazione di azienda a favore del coniuge o di parenti e affini sino al 3° grado, ovvero di decesso o grave infermità di un appartenente al nucleo familiare.

Articolo 8 (Esercizio dell'attività)

1. Il concessionario può utilizzare il posteggio esclusivamente per l'esposizione e la vendita dei prodotti inerenti la propria attività.

2. Il concessionario non può occupare una superficie maggiore di quella assegnata ed invadere, anche con piccole sporgenze, le aree destinate al passaggio degli avventori e gli spazi comuni. Non può attirare la clientela con grida e schiamazzi. Inoltre, ha l'obbligo di tenere costantemente pulito lo spazio assegnatogli e di raccogliere i rifiuti in appositi contenitori chiusi con coperchio.

3. L'operatore commerciale deve rispettare le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico.

4. La vendita dei prodotti alimentari deve essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sanità ed è soggetta al controllo ed alla vigilanza da parte del competente servizio dell'*Azienda unità sanitaria locale*.

Articolo 8 bis (Ripartizione delle spese – Gestione del mercato)

1. Le spese per la manutenzione straordinaria delle aree e locali deposito in concessione e, per gli spazi al piano mezzanino in concessione, nonché delle aree, degli impianti e delle attrezzature di comune utilizzo sono a carico del Comune. Le spese per manutenzione ordinaria delle aree e locali deposito in concessione ovvero, per il piano mezzanino, in concessione, nonché le spese delle relative utenze sono a carico dei rispettivi concessionari. Le spese per la manutenzione ordinaria delle aree, degli impianti, delle attrezzature di comune utilizzo e dei servizi generali, ivi comprese le spese per l'erogazione dell'energia elettrica, sono a carico del Comune. Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature installati dal concessionario nell'area assegnatagli sono a carico dello stesso.

2. Qualora la maggioranza dei concessionari costituisca una cooperativa di gestione la manutenzione ordinaria ed i servizi generali (apertura e chiusura del fabbricato, pulizia, vigilanza, ecc.) saranno gestiti direttamente da tale ente che provvederà altresì a predisporre i bilanci preventivi e consuntivi.

3. In caso di mancata costituzione della cooperativa di gestione provvederà il Comune, con facoltà di nominare un amministratore, il cui compenso costituirà spesa ordinaria aggiuntiva e sarà così sopportato in ragione delle quote sopra specificate.

4. Il ritardato pagamento da parte dei concessionari di quanto dovuto per la manutenzione ordinaria e per i servizi generali comporterà una penale pari al 10% della somma da versare. Il mancato pagamento decorsi 60 giorni dalla scadenza stabilita comporterà la decadenza della concessione.

Articolo 8 ter

(Destinazione d'uso del piano mezzanino)

Il piano mezzanino del Mercato Coperto viene destinato ad attività terziarie di servizi ed, in particolare, ad uffici di associazioni di categoria, sindacati, patronati, uffici di enti pubblici, ecc. (escludendo – per il momento – la tipologia degli uffici e studi privati), all'attività di associazioni e/o laboratori artistici ed artigianali e/o eventuali corsi didattici, con la precisazione che l'eventuale vendita di prodotti artistici ed artigianali dovrà limitarsi alla sola produzione diretta effettuata in loco.

Articolo 9

(Decadenza della concessione dello spazio commerciale e sospensione dell'attività)

1. La decadenza della concessione dello spazio commerciale interviene, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, nei seguenti casi:

a) mancato pagamento del canone concessorio, dei tributi locali e di quant'altro dovuto per l'esercizio dell'attività, decorsi 60 giorni dalla relativa scadenza; in tal caso il concessionario viene sospeso dalla frequentazione del mercato dal giorno immediatamente successivo alla scadenza prevista;

b) terza infrazione commessa, durante il periodo di validità decennale della concessione, per:

- mancato rispetto, da parte dell'operatore, dell'obbligo di rimuovere ogni rifiuto prodotto dalla propria attività e di tenere pulite l'area in concessione e gli spazi limitrofi;
- occupazione di una superficie superiore rispetto a quella in concessione;
- mancato rispetto delle vigenti norme in materia di vendite straordinarie.

Per i casi elencati alla lett. b), alla prima infrazione verrà emanato un provvedimento di diffida, alla seconda infrazione verrà emanato provvedimento di sospensione dell'attività da 1 a 10 giorni, oltre alle sanzioni ed interessi previsti dalle pertinenti norme sulla finanza territoriale;

c) mancata sottoscrizione del disciplinare di concessione;

d) cessione in proprietà o in gestione prima della maturazione del periodo decennale di cui all'articolo 7 – ultimo comma – del presente Regolamento;

e) violazione delle prescrizioni stabilite con l'atto di concessione e con l'autorizzazione al commercio;

f) mancato utilizzo del posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi nell'arco di un anno solare, salvo il caso di assenza per malattia o gravidanza.

2. Il mancato pagamento del canone concessorio nel termine stabilito, comporta, in ogni caso, la corresponsione degli interessi legali dalla scadenza al saldo di quanto dovuto, oltre all'applicazione di una penale fissata nella misura di euro 50,00.

Articolo 10

(Sanzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).

2. Per le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applica la legge sui principi generali delle sanzioni amministrative e la legge regionale sull'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Il dirigente del settore amministrativo è competente all'adozione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio, che deve essere definito nel termine di un anno decorrente dalla data di trasmissione del rapporto o degli scritti difensivi.

Articolo 11
(*Norma transitoria*)

1. I soggetti già titolari di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno della struttura mercatale di Piazza Garibaldi prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione della stessa ed individuati nel protocollo di intesa, approvato con delibera di Giunta comunale n. 11 del 22.01.2004, hanno diritto, in base alla predetta intesa, al rilascio della concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rinnovato mercato comunale, previa individuazione concordata della localizzazione e della superficie delle aree da assegnare.

INDICE

Articolo 1	Oggetto	pagina 2
Articolo 2	Attività esercitate	pagina 2
Articolo 3	Commissione comunale	pagina 2
Articolo 4	Orari	pagina 2
Articolo 5	Assegnazione degli spazi commerciali	pagina 2
Articolo 6	Concessione dello spazio commerciale	pagina 4
Articolo 7	Subingresso nella concessione	pagina 4
Articolo 8	Esercizio dell'attività	pagina 5
Articolo 8 bis	Ripartizione delle spese – Gestione del mercato	pagina 5
Articolo 8 ter	Destinazione d'uso del piano mezzanino	pagina 6
Articolo 9	Decadenza della concessione dello spazio commerciale e sospensione dell'attività	pagina 6
Articolo 10	Sanzioni	pagina 6
Articolo 11	Norma transitoria	pagina 7
